

Letta nella Camera
dei Deputati il 12. luglio
1861
P. M. M.
seg. def. int.

Della pena di morte, e come, nella nuova
ricostruzione dell'Italia, converga chiedere al
Parlamento Nazionale che non sia scritto nel futuro
codice penale, perché contraria ai principi della giustizia ed
alla civiltà. Lezione del Cav. Prof. Francesco
Bonaiuti, detta nell'adunanza ordinaria del di
12 maggio 1861.

Niuno potrebbe mai ricordare Vincenzo
Salvagnoli senza eccitare il compianto d'ogni italiano
che vorrebbe anche solo per fama quel bravo intelletto
e che seppe altresì quanto fosse devoto il suo cuore al
culto della patria. Ma il rammentare, o Collega
ghi, io metto a voi quel nome cotanto illustre, val
più che invitarvi a legittimare un gran cittadino
involato all'Italia e alle sue glorie. Perché se in
Vincenzo Salvagnoli, che se non è più, la nazione
desidera uno degli uomini che più l'avrebbero
aiutata nel suo ricostituirsi, a questo consorzio
nostro manca altresì un grande ornamento. Con-
cedetemi invece che io lo celebri come colui che
all'altura della mente aggiunge il pregio della
dottrina, di quella dottrina, io dico, che non è
solo speculativa, ma che eccita, opera incessan-

temente, precorre ai tempi e sa poi riuscire ad
un fine di utilità pratica, quale, o colleghi,
è l'interesse di questa associazione nostra.
Sebbene delle lodi del Salvagnoli altri a suo tem-
po dirà quanto meglio convenga, e in occasione più
solenne. Che se ho ricordato il nome di un ami-
co e di un consocio altamente onorato, fu perché
volle rendermi consapevole di un fatto che ridon-
da ai momenti ultimi della sua vita, e che
tuttavolta ingratamente si vorrebbe togliere ad esso una
locale del cui vorremo rimeritarlo. Istittuito invece
nell'Università di Pisa amorevolmente da quel
forte ingegno Del Carmignani Polverosi meco che i
tempi che volsero fin' ora infelici trattenendo
una libera manifestazione. Il ossequio a quel co-
mune nostro maestro e fautore negli studi, ri-
tardato avessero l'adempimento di un dovere da
cro inverso di lui. Considerava come fosse ven-
compiersi il terzo lustro dacché quel pubblicista
solenne mancò alla gloria della maggiore Uni-
versità Toscana e dell'Italia, sentiva che una
memoria degna di lui meritava al nazionale e
al forestiere consecrata pubblicamente alla po-
sterità, quel nome che dura ad essere nella
mente di quanti hanno in pregio la sode e pro-
fonda dottrina. Non sia oggi chi dica ripre-
stevami egli (e sarebbe con troppa rozza vergo-

qua) che gl' Italiani costituitesi in nazione, di-
masticarono di innalzare un durevole monu-
mento a chi serbo in cuor suo venerato le tradi-
zioni del Lampradi all' uomo che in tempi me-
no propizi all' insegnamento delle discipline polite-
che nelle nostre Università le mantenne in cuore
nel centro della penisola, a colui infine che propun-
gno postumamente e con libero petto quasi per merito
secolo, le dottrine del Beccaria.

Quale altressia di pensieri e di affetti,
quell carità di patria fosse in questo voto che ben
quarito sarà da noi curaresno d' adempiere, non
fos d' uolo che qui di enunci. Una pietra monu-
mentale al maggior discepolo del Beccaria e,
per dir così, una nuova onoranza della nazione
a quel gran Milanese, al quale come fu
Dotto del Imperatore, ogni città d' Italia Dovreb-
be innalzare un monumento. E per non scolar-
mi il debito si raddoppia. Qui inverso la dottri-
na del Beccaria, tutta contraria all' adpre-
sta delle ree, non si rimase ad un infecundo
capiderio d' un filosofo come accadde nella par-
te, si vuol per dicit, mano culta e mano felice
d' Italia. Appena conosciuta si travase nelle
leggi dispotiche nei costumi popolari e negli
ingegni bene addottrinati. Provi pronta cor-
rondubaf. Quello infatti che altro proposto,

giuristi e governanti stimavano ugualmente
vero vo' dire che solo per supplirli e per la pena
quanto più sprogliano d'umanità s'imprenino
le passioni e si ponga impedimento ai Delitti
in questa civile Toscana da lunga pezza era
creduto errore manifesto e contrario al pubblico
riposo, anzi offesa gravissima della giustizia.
Effetto dell'arbitrarietà dei costumi sopra gli
ordini civili e di questi sulla morale, che è quan-
to dire dell'innesto felice del dovere e del Diritto
No, dell'umanità e della ragione politica.
E' irragionabile ove quest'ultima non contraria
l'opinione pubblica e quelle libertà che riesco-
no a gran beneficio. Più popoli tutto negli Sta-
ti ordinatamente di comitie e di rado inter-
viene che le cupidigie rimane in tal quiete
prorompente da far torire un effettivo danno po-
litico. Né la società ch'io vo designando è un
ideale di ricerca poco più, poco meno all'Uto-
pia del Moro. E' ormai comprovata dalla sto-
ria la felicità dei tempi da tutta Europa invi-
diti che in questa Toscana vennero appresso
alla riforma criminale onde si cancellava dal-
le leggi la pena di morte. E questa provvi-
denta fu così valevole ad incitare alla virtù il
nostro popolo da essersi veduto per lunga pezza
le prigioni dello Stato rimaner vuote di qualun-

3

si delinquentes. Ben videro ciò i padri nostri
i quali ebbero a chiamarsi più avventurosi de'
Romani antichi che menavano gran vanto
sol perchè meno frequente fu resa per loro offe-
sati la pena capitale, mai però per un consi-
glio d'umanità o di giustizia. Dell'età di
metto non occorre parlare. Se alla pena di
morte nelle provincie che i barbari soggettarono
spesso, allora fu sostituita la pena pecuniaria,
cio' provenne principalmente da cupidigia e non
perchè quegli uomini tutti debi alle armi e
accesi di libertà reputassero, come a taluno
Marve, che il loro sangue non dovesse spar-
si se non in battaglia. Dei canoni della chiesa
che non conoscono questa pena vorremo appena
far menzione. Siamo nel soggetto delle uni-
zioni stabilite nel loro estero. Dalla chiesa
stessa in ordine al suo fine tutto spirituale.
D'altronde è a cognizione di chicchessia che i
papi, i vescovi e gli altri signori ecclesiastici
nei loro governi secolari non si temerò ne-
pure essi dal volere applicata la pena di mor-
te. Concludendo minima delle età trascorse
non videro giammai, come a questa Spagna accadde
nel 1786, abolito per sempre l'ultimo supplizio
rispetto a qualunque genere di reità, risultate
questa dalla convinzione del Pellicciolo, come

(nulla di lui confessione esplicita).

I meglio conosciuti della storia affermarono
(ed inverso io l'indico loro più volte ripetere) che il
legislatore toscano nel porre la legge che cancellò
la pena di morte, prendette per sola sua norma
il libro del Beccaria, nel quale inverso, se la ve-
ce che egli immalinò e la ribelle che scrisse è in
sommo grado contraria all'umanità, la dot-
trina su cui riposa tiene del sofisma avendo il
suo fondamento nel supposto patto sociale. Ma
a quella affermazione si può facilmente contri-
dire. Faccio i quattordici anni antecedenti, nei
quali il carnefice non lordò mai le sue mani
nel sangue. Il legislatore che toglie la pena di
morte non acquiesce l'animo ad una ragione
astratta e meramente speculativa. Pensò che la
pena debb' essere soddisfazione del privato e del
pubblico danno, correzione del delinquente che
non cessa d'appartenere alla società ed alle fa-
te della cui condotta non può mai dispensarsi,
finalmente ragione di pubblico esempio. Più
flette inoltre come lo stato in punire i delitti
debba sempre valersi dei modi più efficaci ma
indolentemente ed minor dolore possibile nel re,
che tale efficacia e moderazione meglio che
colla pena di morte si consegue (ed altra che
serva di esempio continuo) e che riesca ad

un momentaneo terrore, il quale sembrò si muta
in compassione. Queste le ragioni generali che
vorremo dire filosofiche. Ma egli ebbe posto men-
te stordito alla umanità. Dei tempi sed ai cofu-
oni fatti più civili di quel che fossero in prima,
civilissimi soprattutto nella Toscana.

È ormai accertato per quali tristizie si
fatta legge poco quindi, assente e quasi incon-
sulto il principe, si mutabile. Chi ripensi poi
le pene che se ne adduceva nelle varie parti d'
Europa (la rivoluzione di Francia al fine) del
secolo XVIII e l'errore comune dell'efficacia dello
spargimento del sangue a togliere i delitti, inten-
dessa di subito d'onde provenisse l'altra legge
del 1795, per la quale la pena di morte fu
in molti più casi restituita. E quelle pene
lungamente durarono anche perché lo stesso
È del primo impero pareva avvalorate. E
la sua effervescenza gli dette fama di altro co-
dice Draconiano. Della paura è come
dell'errore, presto entra nell'animo, con
domina moltaguerra ne sgombra. Oltre di
che in coloro, i quali nel 1815 erano supremi ar-
bitri delle nuove sorti europee, valevano ben
altri consigli che quelli originati da idee in-
formate alle scuole filosofiche ed irradiate
dal salutare principio di libertà. La stessa

mità adunque e moderazione di noi Toscani
non bastò ad operare che non rigormassero
quei malanquarati ordini illiberali, che sanciva-
no la pena di morte. Pure, padamente, ven-
ne inflitta; e dal 29 al 38 poi niun giudizio
di cotai genere fu profferito. Caviamone argo-
mento per lodare il costume pubblico, ma infie-
rmente facciamone merito alla temperanza
e alla equità dei magistrati e alla libertà
d'animo ed al civile coraggio di chi insegua-
va nelle patrie Università. Perchè veramen-
te il Carnignani non era mai trattenuto
dall'oppugnare con eloquenza questa pena ser-
vendo e insegnando, ed in ciò ebbe nobile suc-
cessore anche Giovanni Valeri illustre profes-
sor senese. Così la scienza avvalorava la opi-
nione pubblica e numeriosa nel chiedere che
si cancellasse dalle leggi la pena infesta
e contraria alla giustizia. Ma già il legi-
slatore aveva reso quasi impossibile l'ap-
plicarla dacché nel 1838 volle che condanna-
di tanta gravità non valesse ora non fosse
umanitaria in coloro che sentenziavano. Del-
la grazia impartita successivamente a due rei
non accade dire, che meglio torna al proposi-
to il far ricordo dell'ingiunzione fatta ai com-
pilatori del nuovo codice criminale che in

quel loro testo soffatta pena non si scrivesse.
Non rilevasi poi che l'editto dell'Atto 1847
abolitivo della pena di morte parebbe voler solo
privilegiare i nuovi sudditi dello stato Lucche-
se. Dal contesto di quella legge i nostri giuri-
cauti argomentarono poco appresso esser stata
intenzione del legislatore, che la pena di morte
cessasse in tutto lo stato.

Della infuata restituzione di questa
pena nel 1852 che fu poi scritta nel nuovo co-
dice criminale, troppo ci dovrebbe il dire. Ma
se i tempi allora volsero infelici non fece de-
fetto l'opinione pubblica che condannava quel-
la malconsigliata restituzione, la miseria e
l'indipendenza dei Magistrati che non vol-
tero applicata quella pena, la libertà scienti-
fica infine di chi era preposto a spiegare nelle
scuole il nuovo codice; con che voglio precipua-
mente tributare meritato elogio a quell'uomo,
che illustrando del pari la magistratura come
la cattedra, correndo il 1852 lamentava scrivendo
in modo degno la infelicità dei tempi, che
ci avessero a tale ingiusta e inumana pen-
sione ricondotti, non senza augurarsi però che
potesse quando che sia sparire affatto dalla no-
stra legislazione.

E l'augurio non andò disperso, perché

io spettacolo della pena di morte non contristo
mai più questa contrada toscana. Del ma-
morando Decreto del 30 aprile 1859 per ora mi
faccio.

Avventurosi noi siamo che ora le
leggi si pongano in quel Parlamento ove siede
il miglior sermo della nazione. E tanto più
avventurosi purché quello che altra volta pote-
va sembrare ardimento del cittadino, oggi è do-
vere. Che tutti, secondo la possibilità nostra,
dobbiamo aiutare l'opera pur necessaria della
unificazione legislativa, nella quale, dopo
le armi, troverà il suo riposo la nazione ri-
sorta.

Non ha molto (nel 30 aprile) che
nel Parlamento italiano sorse un uomo ultra-
mente rispettabile proponendo questa sentenza:

= Quanto al codice penale (delle antiche
provincie) io dichiaro francamente di credere
che esso sia il miglior codice penale che oggi esi-
sta in Europa. Un codice penale allora è
buono quando tutela la società e la libertà
dei cittadini; allora è buono quando non è
più severo di quanto esiga la difesa socia-
le; allora è buono quando è accomodato alle
circostanze. Io credo che il codice penale che
noi abbiamo risponde pienamente a queste

« s'ignora. Ne vogliamo un esempio? Ebbi nel no-
« stro codice penale, fra le pene, quella della morte;
« ebbene la pena della morte n'è assegnata in
« soli tredici capi, eaddova tutti gli altri codici ne
« hanno capi innumerevoli; e' hanno dei codici
« che passano i cento.

= Questo codice penale poi fu fatto da nomi-
« ni dotti e di sensi liberalissimi; vi furono tra-
« sposte leggi speciali già votate dal Parlamento
« Nazionale; quindi potete credere ch'esso è per o-
« gni aspetto liberale, mite, conforme ai tempi, ac-
« comodato alle esigenze dei tempi e ai principii
« d'un governo costituzionale degno insomma di
« un popolo civile e libero.

= Quanto al codice di procedura penale, alla
« sua revisione collaborarono uomini diligentissimi
« mi e capaci per certo di egregi lavori e l'opera
« loro non fallì; onde io credo ch'esso non meriti
« censura.

= Certamente nulla s'ha di perfetto e com-
« prendo che se vi avranno miglioramenti da ap-
« portarvi, lo si farà. Ma intanto io ritengo che
« questi codici sono i migliori che in Europa esistono.

= E'li sono i codici più dell'una che dell'
« altra provincia, non sono codici importati, ma so-
« no il risultato della scienza, sono quali la filoso-
« fia, la dottrina e la civiltà gli potevano ispirare. =

L'opinione formidissima in cui siamo che non possa un popolo civile comportare che si scriva nelle sue leggi la pena di morte, rende inutile il dimostrare come ammesso (strano criterio invero!) quale argomento della bontà di un codice il maggior o minor numero dei casi nei quali quella pena è stabilita, lo stesso codice penale della Toscana non parrebbe inferiore a quello che impera nelle antiche provincie del Regno. Potremmo anzi ritenere che dal codice di Toscana spira maggior misertà, perché dalla distinzione di casi più gravi e più leggeri ivi indotta e dall'arbitrio concesso ai giudici di non applicare la pena di morte per circostanze straordinarie ne provengono che i Tribunali nostri solo una volta sentenziassero quella infamata e suprema pena.

Ma all'Italia che ora risorge e che promette di dare al mondo esempli di civiltà non meno splendida dell'antica, solo una legge penale si addice: la legge che risponda alla misertà e gentilezza dei suoi costumi, la legge ch'essendo conforme alla giustizia sappia conciliarsi il rispetto. Potrebbe, lo so, scriversi la pena di morte nel futuro codice, e poi non applicarsi. Ma qual profitto che la legge si fermi da

se medesima come ingiusta ed eccessiva, e qua-
si da se stessa si annulli? E poi non è
questo il momento della questione. Scrittori
di profonda dottrina trattarono della pena
di morte andando in varie sentenze, confor-
mate da argomenti molteplici. Ma coloro
stessi che più la sostennero, non valsero a
chiarirne la giustizia nè a provarne la
necessità. Che se di tutte le pene quella
capitale si reputa la più grave, la irrecu-
perabilità stessa comanda che quella lettera
di sangue si cancelli per sempre.

E la volle cancellata la civiltà to-
scana nel 30 aprile del memorabile anno
1859. E così giunta convinzione, e con
qual verità di principii io non potrei dirlo
se non riferendomi alla formula stessa di
quel Decreto.

Lasciate che io ve la reciti:

- = Il Governo provvisorio Toscano.
- = Considerando che fu la Toscana la prima
" ad abolire in Europa la pena di morte,
- = Considerando che se questa venne in se-
" guito ristabilita, fu solamente quando le pas-
" sioni politiche prevalsero alla naturalezza dei
" tempi e alla miseria degli animi.
- = Considerando però che quantunque per

1. tal modo ripristinata non venne applicata
" giammai, perchè fra noi la civiltà fu sempre
la più forte della sicure del carnefice,

= Non decretato o Decreto:

= La pena di morte è abolita. =

Non credo, Colleghi cortesissimi, che
il tema del mio discorso esca dagli esempi da-
ti da taluno de' nostri valorosi condotti che trat-
tarono del diritto di punire, delle istituzioni
destinate a correggere ed educare l'adolescenza
sviata, delle case di detenzione, finalmente
di altri argomenti riguardanti il sistema
penale. Credo altresì che il tema medesimo
convenga ai fini ed agli intenti dell'Acca-
demia nostra, la quale quando sempre a che
i governanti non desistano da quel progres-
so sociale e da quelle tradizioni che furono
mai sempre la vera gloria d'Italia. Vede
la ragione del suo essere, nè lo zelo che dee
porre nel farsi fautrice de' principii cupis-
simali alla felicità dei potenti, può adesi-
so rattenersi che le libertà concedono che i
pubblici affari siano affidati alla legittima
rappresentanza nazionale, ovvergiacchè è
qui che nella tranquillità degli studi e
independentemente dalle passioni politiche
la scienza dee tranquillamente prepararsi.

quegli aiuti all'Italia onde si compia la sua
rigenerazione.

Ora io considero che l'Italia sia per
progredire mirabilmente nella via della civiltà,
e per porsi quasi innanzi a tutte le nazioni, qua-
lora dal suo codice delle pene cancelli quella
di morte. — Ma perchè questo voto si compia
concedetemi che io rivolga a voi la preghiera
di prendere in esame quanto fin qui io sono
andato ragionando, con animo tutto volto al be-
ne dell'Italia e della civiltà. Che se io
potessi augurarmi che l'autorità di questa
Accademia comprovasse con un suo voto che
la pena di morte, come sovraneamente in-
giusta, è incompatibile con tempi di civiltà
così matura non diffiderei di un trionfo in
furore dell'umanità che è il più deplorabile.
Quando dunque il mio Dire, volgendomi a
voi che degnamente tenete il luogo di presi-
dente, esprimendo la fiducia che voglio (be-
nignamente ascoltandomi) a ciò eleggere
una speciale Deputazione, sulla proposta
della quale voglia poi la nostra Accademia
procedere istanza al Parlamento Nazionale,
perchè nel codice che sarà scritto pel nuovo Re-
gno d'Italia non trovi luogo la pena dell'effe-
mo supplicio.